



A.D.U.C.

Rocca Santo Stefano

via dei Cavoni s.n.c. - Rocca Santo Stefano- Tornimparte (AQ)

pec:asbucroccas.stefano@certiposta.net

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI RACCOLTA DI RAMAGLIA E LEGNA SECCA ALL'INTERNO DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL DOMINIO COLLETTIVO DI USO CIVICO DI ROCCA S.STEFANO.

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO A.D.U.C. N. 08 DEL 05/10/2023

Le modalità di utilizzo dell'uso civico di legnatico secco e ramaglia sulle terre A.D.U.C., saranno esplicate **dagli aventi diritto come indicati nella Statuto approvato con Deliberazione Nr.01 del 23.02.2020**, nonché dalle disposizioni del presente regolamento, redatto ai sensi della L.168/2017, dell'art.45 del vigente Statuto A.D.U.C.

Ampiezza del Diritto.

L'ampiezza del diritto a favore dei cives è determinata e limitata da un lato dal numero degli utenti richiedenti e dall'altra dalla disponibilità stagionale del legnatico secco, nonché dalla quantità, compatibilmente con le prescrizioni delle vigenti leggi forestali e relativi piani di assestamento.

I diritti degli utenti richiedenti, non potranno eccedere le quantità di raccolta di legna secca e ramaglia, stabilita nel presente regolamento.

ART. 1- DIRITTO DEI CIVES ALLA RACCOLTA DI LEGNA SECCA E RAMAGLIA.

Il diritto si esplica mediante la raccolta diretta individuale del richiedente avente diritto, o congiuntamente agli appartenenti al proprio nucleo familiare, autorizzata dal Presidente. Il nucleo familiare è quello risultante all'anagrafe del Comune di Tornimparte.

Ciascun utente individualmente o congiuntamente agli appartenenti al nucleo familiare, può raccogliere solo per esigenze familiari e non a fini commerciali nei terreni boschivi dell'A.D.U.C.:

a) Legna secca per quantità non superiore a mc2(due) al giorno; b) Ramaglia secca per quantità non superiore a mc1(uno) al giorno.

Per ramaglia secca si intende: La biomassa presente sul letto di caduta costituita da parti legnose di piante arboree, che si sono distaccate per cause naturali dalla pianta produttrice;



A.D.U.C.

Rocca Santo Stefano

via dei Cavoni s.n.c. - Rocca Santo Stefano- Tornimparte (AQ)

pec:asbucroccas.stefano@certiposta.net

Per legna secca si intende: a) Intere piante secche cadute o secche in procinto di cadere; b) Piante arboree spezzate o completamente sradicate a causa di fenomeni naturali, giacenti a terra con nessuna possibilità di ripresa vegetativa.

È fatto divieto di raccogliere piante o parti di esse, cadute per qualsiasi motivo e regolarmente martellate.

È fatto divieto raccogliere ramaglia e legna secca ai fini di farne commercio o vendita.

ART. 2- PERMESSO TEMPORANEO PER LA RACCOLTA DI LEGNA SECCA E RAMAGLIA.

Tale attività deve essere autorizzata da questa A.D.U.C., tramite una autorizzazione temporanea a firma del Presidente.

Detta autorizzazione è strettamente personale ed estesa ai componenti del nucleo familiare conviventi del richiedente e nel rispetto delle quantità. Le quantità di raccolta in mc riportati nell'autorizzazione sono onnicomprensive e vincolanti, per ogni giorno autorizzato da valere per tutto il nucleo familiare.

Detta autorizzazione è strettamente personale e non può essere ceduta ad altri.

Il C.di G. dell'A.D.U.C. predisporrà per questo specifica modulistica.

Il rilascio dell'autorizzazione temporanea per lo svolgimento dell'attività di cui all'art.1 è resa esecutiva con la firma del Presidente dell'A.D.U.C., protocollo e timbro della stessa.

L'autorizzazione temporanea per svolgere l'attività di raccolta di ramaglia e legna secca, non può avere validità superiore a 20 giorni dal rilascio e consente di raccogliere massimo 20 mc di ramaglia e 40 mc di legna secca per nucleo familiare.

Riconosciuta l'utilità sociale delle attività oggetto del presente regolamento, anche ai fini della prevenzione degli incendi boschivi, per la migliore fruizione dei sentieri, delle piste, per la migliore fruizione turistica ambientale dei boschi, **l'autorizzazione agli aventi diritto sarà rilasciata a titolo gratuito.**

Per agevolare le operazioni di carico e trasporto, è consentito il depezzamento del materiale lungo secco, con l'uso di motosega.

La raccolta ed il trasporto del materiale fino al veicolo adibito al carico, come identificato nella domanda di autorizzazione, dovranno essere effettuate evitando danni al terreno, al pascolo, al soprassuolo e alle infrastrutture ivi esistenti.

ART.3-TUTELA DI FAUNA E FLORA



A.D.U.C.

Rocca Santo Stefano

via dei Cavoni s.n.c. - Rocca Santo Stefano- Tornimparte (AQ)

pec:asbucroccas.stefano@certiposta.net

Durante le operazioni di raccolta non si deve in alcun modo arrecare danno alla vegetazione, alla fauna e non abbandonare residui di ramaglia, legna, nonché rifiuti di qualsiasi tipo.

È vietato raccogliere legna e rami secchi qualora farlo comporti il danneggiamento di nidi o rifugi di fauna selvatica.

Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art.2, è tenuto al rispetto della normativa in materia ambientale e forestale.

Il veicolo da utilizzarsi per il carico ed il trasporto del legname raccolto, deve essere indicato dal beneficiario/richiedente nella richiesta di cui all'art.2 e specificatamente richiamato nell'autorizzazione rilasciata a tale scopo.

Tale veicolo rimane il solo autorizzato per il periodo di validità dell'autorizzazione.

L'uso di altro veicolo non preventivamente comunicato a questa A.D.U.C. anche a mezzo di SMS, whatsapp e mail, comporta il ritiro immediato dell'autorizzazione e l'impossibilità di rinnovarla per un periodo di 3(tre) anni.

L'A.D.U.C. Rocca S. Stefano declina ogni responsabilità per danni a: Persone, cose, fauna flora e quant'altro, occorsi o causati durante l'attività di raccolta di ramaglia secca e legna secca oggetto del presente regolamento.

Il carico, in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada, non deve assolutamente eccedere la capacità di portata del veicolo attestata sulla carta di circolazione e dovrà essere adeguatamente assicurato, per impedire la caduta accidentale di materiale durante la marcia.

La mancata osservanza di detta prescrizione, oltre alle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada, qualora portata a conoscenza A.D.U.C., comporta il ritiro immediato dell'autorizzazione e l'impossibilità di rinnovo per il periodo di un 1(uno) anno dalla data della contestazione.

ART.4- RINVIO ALLE LEGGI DI SETTORE

Il diritto dei cives anche se esercitato nel rispetto del regolamento, è sempre subordinato alle leggi ed ai regolamenti in materia forestale, che gli stessi hanno il dovere di osservare, rimanendo sempre direttamente responsabili, penalmente, civilmente e personalmente, di tutte le trasgressioni commesse.

ART.5 – SANZIONI

Per qualsiasi inosservanza di quanto disposto dal presente regolamento, fatta salva l'eventuale azione penale, la conoscenza di eventuali sanzioni a carico degli utenti, elevate dalle competenti autorità preposte, in relazione alle circostanze soggettive ed oggettive dell'illecito commesso e alla sua gravità, comporterà a carico del trasgressore il provvedimento disciplinare del ritiro del



A.D.U.C.

Rocca Santo Stefano

via dei Cavoni s.n.c. - Rocca Santo Stefano- Tornimparte (AQ)

pec:asbucroccas.stefano@certiposta.net

permesso art.2 da 1 (uno)anno, all'esclusione per sempre del rilascio del permesso, con notifica a mezzo pec/ Racc.A.R. all'autore dell'illecito, compresi i conviventi del proprio nucleo familiare.

In caso di recidiva dopo la prima sospensione di 1(uno) anno o durante la stessa, il periodo di sospensiva sarà prolungato a 5(cinque)anni.

Quanto sopra trova applicazione sia per il titolare dell'autorizzazione, che per tutti i componenti del proprio nucleo familiare conviventi.

ART.6 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione della Delibera del Consiglio di Gestione.